

**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinatore scientifico**  
Giuliana Beschi

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,  
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,  
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,  
M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi,  
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi,  
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,  
L. Sorgato, M. Taurino,  
E. Valcarenghi, L. Vannoni,  
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**  
M. Berruti, G. Beschi, L. Binda,  
P. Bisi, C. Callegaro, R. Redeghieri,  
A. Sterli, E. Valcarenghi, C. Valsiglio

**Stampa**  
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26  
Rodengo Saiano (BS)  
Tel. 030/6810155

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003  
Periodico mensile,  
spedizione in abbonamento postale

**Chiuso per la stampa il 20.05.2025**

# RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro

## Sommario 6/2025

<b>Opinione</b>	- Finalmente sistemata la tassazione delle auto ad uso promiscuo	<b>3</b>
-----------------	--	----------

## Legislazione

<b>Novità</b>	- Periodo transitorio disciplina per auto in uso promiscuo	<b>4</b>
---------------	--	----------

## Prassi

<b>Agenzia Entrate</b>	- Fruizione del bonus Natale in dichiarazione	<b>6</b>
<b>Ministeri</b>	- Anticipazione mensile di quote Tfr	<b>8</b>
	- Ulteriori chiarimenti sulle dimissioni di fatto	<b>10</b>
	- Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a non stagionale	<b>12</b>
	- Attività dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali	<b>14</b>
<b>Inps</b>	- Esonero contributivo "bonus giovani"	<b>18</b>
	- Esonero contributivo "bonus donne"	<b>24</b>
	- Attribuzione codici Ateco da parte dell'Inps	<b>30</b>
	- Prestazioni del fondo di solidarietà bilaterale per le telecomunicazioni	<b>32</b>
	- Riduzione contributiva per nuovi artigiani/commercianti	<b>36</b>

## Pratica d'ufficio

<b>Adempimenti</b>	- Contribuzione Inps per ferie non godute	<b>42</b>
<b>Prestazione</b>	- Prestazione universale a sostegno degli anziani non autosufficienti	<b>44</b>
<b>Retribuzione</b>	- Gestione dei permessi elettorali	<b>46</b>
	- Quattordicesima mensilità	<b>50</b>
<b>Contratti</b>	- Ccnl - edilizia aziende industriali (seconda parte)	<b>54</b>

# Rubriche

<b>Scadenario</b>	- Adempimenti mese di giugno 2025	<b>59</b>
<b>Notizie in breve</b>		<b>61</b>
<b>Note a sentenze</b>	- Conciliazione sindacale presso la sede aziendale	<b>62</b>
<b>Strumenti</b>	- Variazione interessi di dilazione Inps e Inail dal 23.04.2025	<b>63</b>



**Spiraea japonica**

Presente in Italia a partire dal 1842, secondo il botanico Pier Andrea Saccardo, *Spiraea japonica* è un arbusto di uno-due metri di altezza dalla copiosa fioritura quando in pieno sole ma capace di crescere bene anche nella mezz'ombra. È specie molto rustica che preferisce suoli ricchi e freschi, ma è comunque molto tollerante, purché non siano suoli soggetti a eccessi idrici.

La rusticità e la capacità di adattamento spiegano come mai questa spirea abbia messo in atto una sorta di salto di qualità dal punto di vista ecologico: si è diffusa dai giardini nei quali era coltivata come specie ornamentale per diventare specie alloctona, invasiva nelle regioni del nord Italia, casuale (segnalata in Emilia Romagna e Lazio), addirittura naturalizzata in Veneto.

Per ora il fenomeno non ha l'evidenza tipica di altre specie assai più aggressive –anche perché arboree, quindi più percepibili –, ma il fatto che sia in grado di sopportare condizioni al margine delle formazioni boschive e spesso di crescere anche all'interno del piano dominato la rende potenzialmente pericolosa in termini competitivi con le specie locali.

Di sicuro non bastano doti di adattabilità; se così fosse, tenuto conto dell'enorme numero di piante ornamentali provenienti dall'estremo Oriente, molto apprezzate nei nostri climi per i loro caratteri estetici, dovremmo aspettarci una colonizzazione ben più esuberante: occorre un elevato potenziale biotico, cioè la capacità di produrre molti semi capaci di geminare.

Quindi continuate pure a scegliere *Spiraea japonica* per i vostri giardini ma, dato che in ambito ornamentale sono state ottenute e selezionate molte varietà, anche più interessanti della specie botanica, assicuratevi che siano varietà sterili, incapaci di riprodursi per seme.

**Marco Fabbri**

[www.marcofabbri.it](http://www.marcofabbri.it)

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

**Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT**

**Posta elettronica: [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)**

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

***I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.***

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

**\*\*\*Riproduzione vietata\*\*\***

*Informativa privacy*

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com).

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy-policy](http://www.ratio.it/privacy-policy).

*Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST*

*Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica*

# PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE TELECOMUNICAZIONI

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ISTRUZIONI INPS

*Mess. Inps 7.04.2025, n. 1185 - D. Lgs. 14.09.2015, n. 148*

L'Inps, con il messaggio 1185/2025, facendo seguito a quanto illustrato nella circolare 86/2024, ha fornito istruzioni per la piena operatività delle prestazioni integrative dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (Cigo e Cigs) e dell'assegno di integrazione salariale (Ais) erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 148/2015, art. 26.

Il Fondo è stato istituito con il D.M. Lavoro/Economia 4.08.2023 a seguito dell'accordo stipulato, in data 20.04.2022, tra Assotelecomunicazioni - Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall'accordo del 13.09.2022.

## SCHEMA DI SINTESI

### PRESTAZIONI FACOLTATIVE DEL FONDO ALLE IMPRESE

- ⇒ Finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea.
- ⇒ Prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
- ⇒ Prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compreso l'assegno di integrazione salariale.
- ⇒ Prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, assicurando, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato.
- ⇒ Assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011, art. 24, cc. 6, 7 e 10, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, nei successivi 5 anni.

### PRESTAZIONI OPZIONALI PER LAVORATORI IN STAFFETTA GENERAZIONALE

- ⇒ Inoltre, il Fondo assicura, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, sulla base dei requisiti previsti dal D.L. 201/2011, art. 24, cc. 6, 7 e 10, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

### PRESTAZIONI INTEGRATIVE DELLA CIGS, DELLA CIGO E DELL'AIS

- ⇒ Il Fondo prevede una prestazione integrativa in termini di importi della Cigo, della Cigs, nonché dell'Ais.
- ⇒ È altresì integrabile la prestazione di accordo di transizione occupazionale, ex D. Lgs. 148/2015, art. 22-ter, concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del medesimo decreto legislativo, relativa a un ulteriore intervento di Cigs finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
- ⇒ Sono, inoltre, integrabili, solo per il 2024, le prestazioni ex art. 22-bis, D. Lgs. 148/2015, per l'intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento e per la totalità dei beneficiari inseriti nell'autorizzazione della prestazione principale, purché con autorizzazioni intervenute dal 15.02.2024 e aventi a oggetto periodi decorrenti dal 1.01.2024, tenendo presente che il provvedimento pubblico di concessione del trattamento di integrazione salariale costituisce elemento sufficiente per richiedere l'accesso alla prestazione, la cui durata ed entità può, ove necessario, essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno.

## ISTRUZIONI INPS

FINANZIAMENTO  
E CONTRIBUTO  
ADDIZIONALE

- Per il finanziamento delle prestazioni integrative è previsto, oltre al versamento della contribuzione ordinaria mensile, il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

REQUISITI  
DI ACCESSO• **Criteri  
e tetto  
aziendale**

- L'accesso alle prestazioni integrative in caso di sospensione del rapporto di lavoro avviene:

- .. secondo criteri di precedenza e tur-nazione;
- .. nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni;
- .. con applicazione del meccanismo del c.d. tetto aziendale, il quale è determinato in misura non superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro, fino al trimestre precedente l'inizio del periodo della prestazione, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

- Nel calcolo del tetto aziendale rientrano:

- .. le prestazioni concesse ex art. 5, c. 1, lett. a), b) e c), del decreto istitutivo;
- .. le prestazioni di assegno di integrazione salariale ex art. 5, c. 2, del decreto istitutivo per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 10, D. Lgs. 148/2015.

Per le prestazioni integrative della Cigs, della Cigo e dell'Ais richieste fino al 31.12.2026, o aventi a oggetto periodi autorizzati per la prestazione principale con decorrenza in data precedente al 1.01.2027, non viene applicato il suddetto limite, tenendo presente che il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità e, quindi, per la loro erogazione è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie.

• **Consultazione  
sindacale**

- Le prestazioni integrative possono essere erogate solo previo:

- .. specifica istanza da parte del datore di lavoro;
- .. espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

- La sussistenza del requisito è oggetto di dichiarazione di responsabilità, ex art. 47, D.P.R. 445/2000, al momento dell'invio della domanda.

## BENEFICIARI

- Beneficiari delle prestazioni integrative sono i lavoratori subordinati dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, destinatari della prestazione principale.
- Per il pagamento della prestazione integrativa sono considerati i beneficiari per i quali si sono concluse positivamente le procedure di pagamento della prestazione principale.

## IMPORTO

- L'importo della prestazione integrativa deve garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del Tfr, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione.
- Il calcolo della prestazione, effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore, segue le stesse modalità della prestazione principale.

## PAGAMENTO

- La modalità di pagamento è la stessa della prestazione principale.
- In questa **prima fase**, la procedura consente di presentare domanda **solo** per le prestazioni integrative con autorizzazioni concesse con pagamento **a conguaglio**.
- Per quanto riguarda le integrazioni già erogate a pagamento diretto, con successivo messaggio saranno comunicate le relative istruzioni.
- Anche per tali prestazioni valgono i requisiti di accesso alle prestazioni integrative maturati nel periodo dal 15.02.2024.

## DOMANDA

- La domanda di accesso alle prestazioni integrative può essere presentata, in via telematica, dal datore di lavoro o dall'intermediario abilitato entro 60 giorni:
  - .. dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale, o
  - .. dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale se avvenuta in data successiva al medesimo termine.

- Il rispetto del termine di presentazione costituisce titolo di precedenza.

Per le autorizzazioni integrabili, già notificate, ovvero già concesse fino al 7.04.2025, i termini di presentazione per la domanda di prestazione integrativa sono comunque neutralizzati, pertanto, saranno considerate nei termini le domande pervenute entro 60 giorni dalla predetta data.

• **Modalità**

- La procedura per la presentazione delle domande è disponibile sulla piattaforma Inps OMNIA-IS.
- Una volta effettuato l'accesso, alla sezione "Fondi di solidarietà bilaterali – prestazioni facoltative ed integrative" > "Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni", l'utente può selezionare una delle autorizzazioni Cigs/Cigo/Ais per le quali è possibile richiedere l'integrazione.
- Per ogni autorizzazione concessa per la prestazione principale può essere presentata una sola domanda.
- Il sistema espone tutti i dati relativi all'autorizzazione selezionata che non possono essere modificati dall'utente (numero, data e scadenza dell'autorizzazione; modalità di pagamento; ticket associato all'autorizzazione; UP interessata; periodo autorizzato; numero di beneficiari autorizzati; numero di ore autorizzate).
- La lista dei beneficiari autorizzati, se disponibile, è visualizzabile e scaricabile.
- In caso di autorizzazioni di Ais, la procedura restituisce anche il numero e la data della delibera del Comitato amministratore; parimenti, in caso di autorizzazione relativa a un provvedimento di Cigs, viene esposto il numero e la data del decreto ministeriale di concessione.
- La procedura propone all'utente la modalità di pagamento relativa all'autorizzazione della prestazione principale senza possibilità di modifica e non è necessario generare un ticket specifico per la prestazione integrativa.
- In fase di compilazione della domanda occorre inserire nell'apposito campo l'importo complessivo della prestazione da erogare, tale da garantire che il trattamento complessivo, al lordo dell'integrazione salariale, sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del Tfr, per l'intero periodo autorizzato.

**DOMANDA  
(segue)****• Modalità  
(segue)**

- A tale fine, la procedura propone in modalità precompilata le ore di integrazione salariale autorizzate per la prestazione principale e consente di completare la richiesta inserendo l'importo complessivo della prestazione integrativa.
- Con un successivo rilascio la procedura sarà implementata con uno strumento di simulazione che, in base al numero di beneficiari, alle retribuzioni risultanti dall'ultimo flusso Uniemens, nonché alle ore autorizzate di prestazione principale, restituisce una stima dell'importo erogabile.

**• Istruttoria**

- L'istanza è presa in carico e istruita centralmente, pertanto sono oggetto di verifica i requisiti per l'accesso alla prestazione, nonché la capienza del tetto aziendale, ferma restando la neutralizzazione nei primi 3 anni.

**• Delibera**

- Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo, ove necessario, sentite le parti firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione, nonché i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro.
- Con la delibera del Comitato amministratore n. 1/2025 sono state definite le regole di precedenza, in base alle quali nuove richieste di accesso alle prestazioni integrative da parte dello stesso datore di lavoro, sono prese in esame dal Comitato subordinatamente all'accoglimento delle richieste di altri datori di lavoro aventi il titolo di precedenza a seguito del rispetto dei termini di presentazione della domanda.
- La delibera del Comitato in merito all'istanza di integrazione è notificata al datore di lavoro richiedente, così come il provvedimento di autorizzazione, che riporta il numero di autorizzazione della prestazione principale, il numero di autorizzazione della prestazione integrativa, nonché il ticket associato a entrambe le autorizzazioni e già utilizzato per il pagamento della prestazione principale.

**UNIEMENS**

- Il pagamento della prestazione integrativa avviene con le medesime modalità della prestazione principale, quindi nella procedura di pagamento sono trasmessi automaticamente i dati relativi all'autorizzazione della prestazione integrativa, necessari affinché i flussi già trasmessi dal datore di lavoro per il pagamento della prestazione principale vengano sottoposti ai controlli di coerenza e congruità, recuperando sia i dati dell'autorizzazione principale che l'importo vincolante della prestazione integrativa autorizzata.
- Per fornire ai sistemi di pagamento i dati utili per il calcolo della prestazione integrativa erogabile per ogni beneficiario inserito nel ticket della prestazione principale, tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo devono esporre obbligatoriamente nelle denunce mensili con flusso Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del Tfr, valorizzando nella denuncia mensile l'elemento <MeseTFR> che al suo interno contiene l'elemento <BaseCalcoloTFR> che deve essere parimenti valorizzato.
- Pertanto, i flussi Uniemens trasmessi che non contengono tale informazione sono respinti in fase di controllo di accoglienza.
- I datori di lavoro o i loro intermediari devono esporre nell'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente dell'INPS relativa alla prestazione principale.
- In merito alle modalità di esposizione della prestazione integrativa da porre a conguaglio, deve essere indicato, all'interno dell'elemento <CongFSolCausaleACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> il nuovo codice causale "L017", avente il significato di "Conguaglio integrazione CIGS/CIGO/AIS Fondo TLC" e nell'elemento <CongFSolImportoACredito> l'importo posto a conguaglio.
- Ai fini del versamento del contributo addizionale dovuto, nell'elemento <CongFSolCausaleADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> deve essere indicato il codice causale di nuova istituzione "A109", avente il significato di "Contributo addizionale su prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS Fondo TLC" e nell'elemento <CongFSolImportoADebito> il relativo importo.

# CONTRIBUZIONE INPS PER FERIE NON GODUTE

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

*Art. 10 D. Lgs. 8.04.2003, n. 66 - Art. 2109 Codice Civile - Circ. Inps 23.06.1998, n. 134 - Circ. Inps 7.10.1999, n. 186 - Circ. Inps 15.01.2002, n. 15 - Circ. Inps 21.12.2007, n. 136 - Circ. Inps 15.01.2010, n. 7 - Circ. Inps 28.12.2012, n. 151 - Mess. Inps 13.06.2001, n. 101 - Mess. Inps 27.06.2003, n. 79 - Mess. Inps 8.10.2003, n. 118 - Mess. Inps 3.07.2006, n. 18850 - Interpello Min. Lavoro 26.10.2006, n. 5221 - Interpello Min. Lavoro 8.03.2011, n. 16 - Interpello Min. Lavoro 17.06.2011, n. 19 - Nota Min. Lavoro 3.06.2011, n. 9044*

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e confermato dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003.


È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.

Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva (ad esempio in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).

Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell'individuazione del momento impositivo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell'obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione.

In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l'obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

### SCHEMA DI SINTESI



INDIVIDUAZIONE  
OBBLIGO  
CONTRIBUTIVO• Presenza  
di  
regolamentazione

- Se esiste una previsione legale o contrattuale, collettiva o aziendale, che disciplini il godimento delle ferie, stabilendo un termine per l'erogazione dell'indennità sostitutiva, la scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso sostitutivo per le ferie non godute deve essere individuata in conformità alla predetta normativa.
- È rimessa ai regolamenti aziendali e alle pattuizioni individuali la possibilità di posticipare la fruizione delle ferie anche oltre il termine indicato nella previsione legale o contrattuale, entro il limite previsto dalla Convenzione OIL n. 132/1970, ossia **entro 18 mesi**.

In tale ipotesi, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito per la fruizione.

• Assenza  
di  
regolamentazione

- In assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, la scadenza dell'obbligazione contributiva per ferie non godute è fissata al **18° mese successivo** al termine dell'anno solare di maturazione delle stesse.

**Esempio**

I contributi sulle ferie maturate nel 2023 e non godute sono differibili al massimo fino al 30.06.2025.

- Tale adempimento contributivo può essere assolto nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
- Il versamento contributivo può essere adempiuto nel mese di agosto 2025 (UniEmens da presentare entro il 31.08.2025).

In caso di interruzione temporanea della prestazione di lavoro contemplata da norme di legge (ad es. malattia e maternità, nonché Cig, Cigs e Cig in deroga) verificatasi nel corso del termine di 18 mesi, lo stesso rimane sospeso per una durata pari a quella del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'ordinaria attività lavorativa (Mess. Inps 18850/2006, Interpello Min. Lavoro 19/2011).

MODALITÀ  
DI VERSAMENTO

- L'obbligo contributivo per ferie non godute impone il versamento dei contributi previdenziali sulle stesse con l'anticipazione, da parte del datore di lavoro, anche della quota a carico del lavoratore, in quanto tale versamento non interrompe il diritto del lavoratore di fruire dei giorni di ferie accumulati.

- Il datore di lavoro dovrà:

- .. trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore durante il periodo di ferie;
- .. recuperare la contribuzione già versata alla scadenza del 18° mese anticipata per conto del lavoratore.

MODALITÀ  
DI RECUPERO

- Le aziende, nel momento in cui il lavoratore fruirà delle ferie per le quali avevano già assolto all'obbligo contributivo, potranno recuperare la contribuzione già versata con le seguenti modalità.

- Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere compilato l'elemento denominato "variabili retributive" (<VarRetributive>):

- .. <AnnoMeseVarRetr>: indica l'anno e il mese della denuncia originaria, quella nella quale si era versata la contribuzione, su cui deve agire la variabile retributiva;
- .. <CausaleVarRetr>: indica la motivazione dell'utilizzo della variabile retributiva, in questo caso andrà compilata utilizzando la causale "FERIE". La causale identifica l'avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale; tale gestione determina la diminuzione dell'imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione;
- .. <ImponibileVarRetr>: indica la quota di retribuzione che comporta la diminuzione dell'imponibile riferita al periodo indicato nelle "variabili retributive";
- .. <ContributoVarRetr>: indica l'importo della contribuzione riferito alla quota di imponibile contributivo oggetto della variabile.

"MONETIZZAZIONE"  
FERIE NON GODUTE

- Le ferie maturate e non godute possono essere "monetizzate", ovvero sostituite con apposita indennità, solamente nei seguenti casi:
  - .. ferie maturate e non godute sino al 29.04.2003;
  - .. ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l'anno di riferimento;
  - .. settimane o giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al "periodo minimo" legale di 4 settimane.